



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 60 /14/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MEDIA ITALIA TV S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO NAZIONALE ITALIA 136)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5-
TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 3/14/DISM/PROC. 2565/ZD)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”* ;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. 3/14/DISM/PROC. 2565/ZD – è stata contestata in data 12 febbraio 2014 e notificata in data 18 febbraio 2014 alla società Media Italia TV S.r.l. con sede in Padova alla via Aosta nr. 1, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Italia 136, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 14 marzo 2013, dalle ore 9.00.00 circa alle ore 15.59.59 circa, sono andate in onda televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia, nel corso delle quali i conduttori, nel ricevere alcune telefonate, hanno dispensato i relativi consulti, mentre sullo schermo televisivo in sovrapposizione sono comparse numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 con il contestuale invito ad utilizzarle.

2. Deduzioni della società

La società Media Italia TV S.r.l. ha esperito accesso agli atti, ma non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta risulta che la società Media Italia TV S.r.l. è incorsa nella violazione dell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, che fa divieto alle emittenti radiotelesive di trasmettere televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia tra le ore 7.00 e le ore 23.00 (comma 1) e di mostrare in sovrapposizione o comunque di indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3), in quanto ha trasmesso tra le ore 9.00.00 circa e le ore 15.59.59 circa televendite del tipo vietato dalle disposizioni menzionate, nel corso delle quali vengono mostrate e si invita ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare evidenti effetti

pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la predetta società non ha cooperato allo svolgimento della relativa attività istruttoria, presentando esclusivamente istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 03/14/DISM - PROC. 2565/ZD nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) aumentata ad una volta e mezzo pari ad euro 64.556,25 (sessantaquattromilacinquecentocinquantasei/25) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ACCERTA

che la società Media Italia TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Italia 136 - codice fiscale 04694570286 - con sede in Padova alla via Aosta nr. 1, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, televendite relative a

beni e a servizi di cartomanzia caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che si inducono ad utilizzare.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 64.556,25 (sessantaquattromilacinquecentocinquantasei/25) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 60/14/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 60/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

